

## SENTENZA

Cassazione penale sez. VI - 07/10/2015, n. 44773

### Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente -  
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere -  
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -  
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere -  
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

H.D. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 56/2014 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di ROMA, del  
21/01/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2015 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario  
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

### RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 21 gennaio 2015, la Corte d'appello di Roma, sezione per i Minorenni, ha confermato la sentenza del 12 dicembre 2013, con la quale il Tribunale per i Minorenni della capitale ha condannato H.D. (e C.N.) alla pena di otto mesi di reclusione ciascuno per il reato di cui agli artt. 110 e 610 in relazione all'art. 339 cod. pen., commesso il (OMISSIS) in danno di F.M..

2. Ricorre avverso la sentenza l'Avv. Antonio Gugliotta, difensore di fiducia di H.D., e ne chiede l'annullamento per:

2.1. vizio di motivazione per avere la Corte omissa di argomentare in merito alla sussistenza dei presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 1, limitandosi a richiamare le motivazioni della decisione del precedente grado;

2.2. vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dei presupposti della irrilevanza del fatto D.P.R. n. 448 del 1988, ex art. 27 atteso che il concetto di "irrilevanza del fatto" non costituisce sinonimo di "irrilevanza dell'offesa".

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è inammissibile.

2.1. Ed invero, il motivo si appalesa generico, in quanto non specifica le ragioni sulla scorta delle quali i decidenti d'appello avrebbero dovuto addivenire ad un giudizio pienamente liberatorio a favore di H.. La delineata genericità riverbera in termini di inammissibilità del motivo, là dove i motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Cass. Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).

2.2. Ad ogni modo, il corredo argomentativo della sentenza in verifica è immune dal denunciato vizio di motivazione: il giudice d'appello ha invero preso puntualmente in disamina i motivi mossi con il gravame sviluppando in risposta considerazioni esaurienti e rispondenti a logica (v. pagine 4 e 5 della sentenza), dunque all'evidenza immuni da censure deducibili nella sede di legittimità.

3. Il secondo motivo è infondato.

Giova rammentare che, come questa Suprema Corte ha avuto modo di chiarire in precedenti occasioni, ai fini della operatività - nel processo a carico di imputati minorenni - della irrilevanza del fatto delineata nel D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27 devono contemporaneamente sussistere tre requisiti: la tenuità del fatto, l'occasionalità del comportamento e il pregiudizio per il minore derivante da un ulteriore corso del procedimento. In particolare, il giudizio di tenuità richiede che il fatto sia valutato globalmente, considerando una serie di parametri quali la natura del reato e la pena edittale, l'allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità con le quali esso è stato eseguito; l'occasionalità

indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti mentre il pregiudizio per le esigenze educative del minore comporta una prognosi negativa in ordine alla prosecuzione del processo, improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza del minore (Sez. 2, n. 32692 del 13/07/2010 - dep. 06/09/2010, P.M. in proc. S., Rv. 248267).

Orbene, di tali principi di diritto ha fatto buon governo il giudice del provvedimento impugnato là dove - a pagina 6 della sentenza - ha argomentato l'insussistenza dei presupposti dell'istituto, sulla scorta del rilevante allarme sociale dei fatti e dei precedenti penali e procedimenti penali pendenti a carico dell'imputato, indicativi della gravità e della non occasionante delle condotte, con considerazioni congrue ed incensurabili in questa Sede, in quanto conformi a condivisibili massime d'esperienza ed a diritto.

3. Trattandosi di procedimento a carico di minorenni, dal rigetto del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2015